



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. ALLENDE"
Via ITALIA 13- 20037 Paderno Dugnano (MI)
MIIC8D700L – C.F. 97667040154 – Codice Univoco Ufficio: UF4PFM
e-mail: miic8d700l@istruzione.it
PEC: miic8d700l@pec.istruzione.it
Sito: www.icsallendepaderno.it

Circ N°123

Paderno Dugnano, 6 febbraio 2022

A tutti i Docenti
Agli alunni e Alle Famiglie
Al personale ATA
Al D.S.G.A.
Al Sito
Al consiglio d'istituto

Oggetto: Aggiornamenti per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo e per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo e misure di quarantene e auto sorveglianza già disposte in seguito al D.L. 5/2022 del 04 febbraio 2022.

In ottemperanza al decreto legge 5/2022 del 4 febbraio 2022, vista la nota 0009498-04/02/2022 del Ministero della Salute, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto- legge su citato, è disposta la ridefinizione delle misure già disposte ai sensi del D.L. del 27 gennaio 2022, come di seguito specificato:

A) SCUOLA DELL'INFANZIA

1) **fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti** nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica **prosegue PER TUTTI in presenza** con l'utilizzo di **dispositivi di protezione** delle vie respiratorie di tipo FFP2 **da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, **è fatto comunque obbligo** di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) **con cinque o più casi di positività accertati** nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe **UNA SOSPENSIONE DELLE RELATIVE ATTIVITÀ PER UNA DURATA DI CINQUE GIORNI**;

B) SCUOLA PRIMARIA

1) **fino a quattro casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica **prosegue PER TUTTI** in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti e degli alunni** che abbiano superato i sei anni di età **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, **è fatto comunque obbligo** di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici**, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) **con cinque o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, si applicano le seguenti disposizioni:

Per i seguenti contatti:

- **soggetti asintomatici non vaccinati** o che **non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**
- **soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,**

SI APPLICA LA MISURA DI QUARANTENA DELLA DURATA DI 5 GIORNI DALL'ULTIMO CONTATTO CON IL CASO POSITIVO, CON CONTESTUALE ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER LA DURATA DI CINQUE GIORNI;

la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo.

Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

NON È PREVISTA LA QUARANTENA E SI APPLICA LA MISURA DELL'AUTOSORVEGLIANZA DELLA DURATA DI 5 GIORNI DALL'ULTIMO CONTATTO DI CASO.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

C) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1) **con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per TUTTI in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;**

2) **con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,**

Per i seguenti contatti:

- **soggetti asintomatici non vaccinati** o che **non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**
- **soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,**

SI APPLICA LA MISURA DI QUARANTENA DELLA DURATA DI 5 GIORNI DALL'ULTIMO CONTATTO CON IL CASO POSITIVO, CON CONTESTUALE ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER LA DURATA DI CINQUE GIORNI;

la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo.

Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

- siano **guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti**, oppure
- siano **guariti dopo il completamento del ciclo primario**

NON È PREVISTA LA QUARANTENA E SI APPLICA LA MISURA DELL'AUTOSORVEGLIANZA DELLA DURATA DI 5 GIORNI DALL'ULTIMO CONTATTO DI CASO.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

LA RIAMMISSIONE IN CLASSE DEI SOGGETTI IN REGIME DI QUARANTENA E' SUBORDINATA ALLA SOLA DIMOSTRAZIONE DI AVERE EFFETTUATO UN TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE CON ESITO NEGATIVO, ANCHE IN CENTRI PRIVATI A CIO' ABILITATI

Permane, in ogni caso, il divieto di accesso e di permanenza nei locali scolastici a tutti coloro che:

- **presentano sintomi respiratori o**
- **temperatura corporea superiore a 37,5°.**

Precisazioni relative alla sospensione delle attività didattiche

- La sospensione delle attività didattiche **avviene se l'accertamento del 5° caso (infanzia e primaria) e del 2° caso (secondaria) di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.**

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non viene preso in considerazione il personale educativo e scolastico (in sostanza, si ha rilievo solo per bambini, alunni e studenti)

Seguiranno ulteriori precisazioni da parte di ATS Scuola. Allegate faq Ats scuola del 5 febbraio .

Ringrazio per la consueta collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonella Caniato
Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale
e normativa connessa